

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Firenze ordinanza del 19.09.2018 – CTU – Usura interessi moratori – applicazione art. 1815 II° co. c.c.

Il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in commento, ha disposto la consulenza tecnica contabile su di un rapporto di leasing.

Di particolare interesse è il quesito inerente l'usura, difatti il GI chiede che si tengano in debita considerazione gli interessi moratori, con le "commissioni" e le "spese", nonché le "provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca", stabilendo, quale conseguenza del superamento, **l'azzeramento degli interessi**:

"- Se il tasso di interesse corrispettivo è stato pattuito in modo determinato o determinabile. Nel caso contrario ricalcoli gli interessi con applicazione del VII° comma dell'art. 117 TUB.

- Se il Tasso Interno di Attualizzazione indicato nei contratti di leasing corrisponde al tasso effettivo così come ricalcolato in base al contenuto delle Istruzioni di Banca di Italia e delibere CICR. Nel caso in cui il parametro sia stato indicato in modo difforme rispetto alla sua misura effettiva, ovvero non sia stato indicato nel rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari, ricalcoli il piano di ammortamento con applicazione del VII° comma dell'art. 117 TUB.

- Il criterio di calcolo degli interessi moratori e se sono stati calcolati in conformità alle clausole contrattuali ed alle prescrizioni della delibera CICR del 09/02/00. Nel caso contrario provveda a ricalcolarne la misura in applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative.

*- Se gli interessi e le altre competenze indicate nei documenti contrattuali abbiano superato il tasso soglia in violazione della L. n. 108/1996 avuto riguardo al momento in cui gli stessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (usura originaria), tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, **e cioè interessi corrispettivi e moratori, di tutte le commissioni e delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca** (tenuto conto circa questo ultimo aspetto delle istruzioni della Banca di Italia in merito specifico al contratto di leasing)*

*- Nel caso in cui il CTU riscontri **una pattuizione usuraria, ridetermini il rapporto dare/avere considerando la sola linea capitale ed imputando i pagamenti eseguiti nel corso del tempo in diminuzione della originaria erogazione.***

In ogni caso, determini, il totale delle competenze percepite dall'Istituto convenuto a titolo di interessi, spese e commissioni comunque denominate e indichi l'importo totale dovuto da parte attrice opponente considerando anche le altre voci così come elencate nel decreto ingiuntivo".

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

N. R.G. /2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2017

tra

ATTORE/I

BANCA

S.P.A.

CONVENUTO/I

Oggi **19 settembre 2018**, alle ore **12,30**, innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:

Per S.N.C. C. l'avv.

in sostituzione dell'avv. ORSINI ALESSIO

Per l'avv. in sostituzione dell'avv. ORSINI ALESSIO.,

Per l'avv. in sostituzione dell'avv. ORSINI ALESSIO.,

Per l'avv. in sostituzione dell'avv. ORSINI ALESSIO.,

Per l'avv. in sostituzione dell'avv. ORSINI ALESSIO

Per BANCA S.P.A. l'avv.

L'Avv. in sostituzione dell'Avv. Alessio Orsini per gli oppositori, il quale insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati, sia rispetto alla eventuale stima dell'immobile oggetto di leasing e sia nella CTU tecnica su rapporto di leasing in base ai seguenti quesiti:

a) *accertare la pattuizione usuraria ai sensi della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p. del contratto di leasing computando la maggiorazione di mora e quindi il tasso d'interesse moratorio secondo i criteri indicati dalla Cassazione con ordinanza n. 5598/2017 depositata il 06.03.2017 e con quella del 04.10.2017 n. 23192/2017, considerando anche l'ipotesi di estinzione anticipata, nonché computando i costi sostenuti per ogni spesa od onere collegato all'erogazione del credito, compresi i costi per l'assicurazione degli immobili, escludendo imposte e bolli, con quantificazione degli interessi ex art. 1815 II° co. c.c. e redigere nuovo piano di ammortamento con sole rate di capitale;*



b) accertare l'applicazione di interessi e/o condizioni indeterminate per l'assenza del piano di rimborso, per mancato computo nel tasso d'interesse degli altri costi connessi con l'operazione compresi costi per le polizze assicurative (ABF Torino, 27 Febbraio 2018), per mancata indicazione del tasso effettivo e dell'ISC e ricalcolare gli interessi ripetibili in base ai tassi sostituivi BOT di cui all'art. 117 del TUB;

c) verificare la corrispondenza delle condizioni economiche di cui alle relative pattuizioni rispetto a quelle effettivamente applicate e ricalcolare gli interessi ripetibili in base ai tassi sostituivi BOT di cui all'art. 117 del TUB;

d) anche in ragione dell'indeterminatezza e non corrispondenza del tasso dichiarato con quello indicato ricalcolare un piano di ammortamento con gli interessi sostituivi BOT.

L'AVV. Nannotti si oppone e si riporta a quanto già dedotto e richiesto in atti.

E' presente altresì il nominato CTU il quale così declina le proprie generalità:

Sono il dott. _____ con studio in in Firenze, via _____.

Il giudice invita i presenti a manifestare eventuali motivi di incompatibilità del consulente, il quale dichiara di non aver rapporti di alcun tipo con le parti.

Il CTU si impegna quindi secondo il rito ad adempiere bene e fedelmente all'incarico, con imparzialità di giudizio, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e accetta il seguente incarico:

Con riferimento al contratto di leasing finanziario oggetto di causa sulla base della documentazione agli atti e di quella che le parti vorranno consensualmente produrre, accerti il CTU:

- Se il tasso di interesse corrispettivo è stato pattuito in modo determinato o determinabile. Nel caso contrario ricalcoli gli interessi con applicazione del VII° comma dell'art. 117 TUB.

- Se il Tasso Interno di Attualizzazione indicato nei contratti di leasing corrisponde al tasso effettivo così come ricalcolato in base al contenuto delle Istruzioni di Banca di Italia e delibere CICR. Nel caso in cui il parametro sia stato indicato in modo difforme rispetto alla sua misura effettiva, ovvero non sia stato indicato nel rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari, ricalcoli il piano di ammortamento con applicazione del VII° comma dell'art. 117 TUB.

- Il criterio di calcolo degli interessi moratori e se sono stati calcolati in conformità alle clausole contrattuali ed alle prescrizioni della delibera CICR del 09/02/00. Nel caso contrario provveda a ricalcolarne la misura in applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative.

- Se gli interessi e le altre competenze indicate nei documenti contrattuali abbiano superato il tasso soglia in violazione della L. n. 108/1996 avuto riguardo al momento in cui gli stessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (usura originaria), tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, e cioè interessi corrispettivi e moratori, di tutte le commissioni e delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca (tenuto conto circa questo ultimo aspetto delle istruzioni della Banca di Italia in merito specifico al contratto di leasing)

- Nel caso in cui il CTU riscontri una pattuizione usuraria, ridetermini il rapporto dare/avere considerando la sola linea capitale ed imputando i pagamenti eseguiti nel corso del tempo in diminuzione della originaria erogazione.

In ogni caso, determini, il totale delle competenze percepite dall'Istituto convenuto a titolo di interessi, spese e commissioni comunque denominate e indichi l'importo totale dovuto da parte attrice opponente considerando anche le altre voci così come elencate nel decreto ingiuntivo.



Il CTU chiede termine di giorni 150 per l'espletamento dell'incarico a far data dall'inizio delle operazioni il giorno 15 OTTOBRE 2018 ore 16,00 nel proprio studio.

Il difensore di parte attrice nomina CTP il dott. _____ di Ascoli Piceno.

Il difensore di parte convenuta nomina CTP il dott. _____ con studio in Pistoia.

Il Giudice

Concede a decorrere dalla data di inizio delle operazioni, termine al CTU fino al 130° giorno per comunicare alle parti costituite la propria relazione, successivo termine alle parti fino al 140° giorno per trasmettere al CTU le proprie eventuali osservazioni sulla relazione, nonché termine finale fino al 150° giorno per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

Rinvia per l'esame della relazione all'udienza del 9 APRILE 2019 ORE 9,30.

Il CTU

Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni

AVV. ALESSIO ORSINI

